



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. **36211/2015** R.G. controversie lavoro promossa

da

CATERINA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Muggia, per procura in calce al ricorso introduttivo,

- ricorrente -

contro

ACEA S.p.a., quale mandataria di **ACEA ATO 2 S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Di Francesco, per procura a margine della memoria di costituzione,

- resistente -

nonché contro

SMECO LAZIO S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e

COMUNE DI ROCCA DI PAPA, in persona del Sindaco *pro tempore*,

- contumaci -

OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato, diritto all'assunzione, risarcimento del danno.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 9 gennaio 2017.



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22 ottobre 2015 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Smeco Lazio S.r.l., la Acea Ato 2 S.p.a. ed il Comune di Rocca di Papa, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, esponendo di avere stipulato un contratto di lavoro a progetto con la Smeco Lazio S.r.l. per il periodo dal 1 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, reiteratamente prorogato fino al 12 giugno 2015, in esecuzione del quale aveva svolto le mansioni di controllore della centrale idraulica, provvedendo alla gestione e manutenzione degli impianti di depurazione nel Comune di Rocca di Papa.

Lamentando la illegittimità del contratto a progetto stipulato, per assenza della indicazione di un valido progetto, e, comunque, l'espletamento delle proprie mansioni in regime di subordinazione, il ricorrente domandava l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della Smeco Lazio S.r.l. per tutto il periodo dal 1 febbraio 2008 al 12 giugno 2015.

Rappresentava, inoltre, che con verbale di acquisizione del 3 giugno 2015 il Comune di Rocca di Papa aveva trasferito ad Acea Ato 2 S.p.a. la gestione dei depuratori, a far data dal 4 giugno 2015, indicando erroneamente che non vi fosse personale da trasferire.

Ritenendo di avere, invece, diritto alla assunzione alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., subentrata nella gestione dei depuratori, il ricorrente rassegnava le seguenti, testuali, conclusioni:

“1) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità del contratto di collaborazione a progetto e delle successive proroghe per le ragioni sopra dedotte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2094, 2222, 2229 c.c. e 69 D.Lgs n. 276/2003, e per tutte le ragioni sin qui esposte, che tra il ricorrente e la soc. Smeco Lazio S.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1-2-2008 al 12-6-2015 con inquadramento al livello IV c.c.n.l. Nettezza Urbana;

2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere assunto ex art. 2932 c.c. dal 13-6-2015 e comunque condannare Ato2 S.p.A. a risarcire il danno subito dal lavoratrice per via della mancata assunzione da quantificarsi in misura pari alle mensilità di retribuzione non percepite (sulla base della retribuzione di € 1890.45 per 14 mensilità) dal giorno dell'offerta della prestazione lavorativa fino a valida riassunzione o comunque fino alla sentenza, oltre aumenti retributivi normativi e contrattuali intervenienti da quantificarsi in sede di precisazione delle conclusioni o in separata sede;

3) In ogni caso, condannare la Ato2 S.p.A. per violazione dell'art. 173 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 6 ccnl applicabile e a risarcire il danno subito dal ricorrente in misura pari alle retribuzioni non



percepita (sulla base della retribuzione di € 1890.45 per 14 mensilità) dall'offerta della prestazione lavorativa avvenuta in data 28-7-2015 o dalla diversa data, fino a valida riassunzione o comunque fino alla sentenza, oltre aumenti retributivi normativi e contrattuali intervenienti da quantificarsi in sede di precisazione delle conclusioni o in separata sede.

4) in via gradata e subordinata dichiarare la responsabilità del Comune per le erronee dichiarazioni relative alla non sussistenza del personale da assumere e per l'effetto condannare il Comune di Rocca di Papa a risarcire il danno subito dal ricorrente in misura pari alle retribuzioni non percepite (sulla base della retribuzione di € 1890.45 per 14 mensilità dall'offerta della prestazione lavorativa avvenuta in data 28-7-2015 o dalla diversa data, fino a valida riassunzione o comunque fino alla sentenza, oltre aumenti retributivi normativi e contrattuali intervenienti da quantificarsi in sede di precisazione delle conclusioni o in separata sede.

Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ACEA S.p.A., quale mandataria di Acea Ato 2 S.p.a., eccependo, in via preliminare, la decadenza di parte ricorrente dall'azione, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2010 e, in ogni caso, la nullità del ricorso per carenza dei suoi elementi essenziali e per errata indicazione del C.C.N.L. di riferimento.

Nel merito, in ogni caso, la società deduceva la insussistenza di alcun diritto del ricorrente alla assunzione alle proprie dipendenze e l'infondatezza di ogni domanda risarcitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano, invece, la Smeco Lazio S.r.l. ed il Comune di Rocca di Papa, i quali, pertanto, all'udienza del 9 marzo 2016, venivano dichiarati contumaci.

La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in allegato agli atti introduttivi e dalla parte ricorrente all'udienza del 9 marzo 2016, nonché con prova orale.

All'udienza del 15 giugno 2016 il legale rappresentante della convenuta contumace Smeco Lazio S.r.l. non si presentava a rendere interrogatorio formale.

Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio.

Invero, premesso il rilievo che la declaratoria di nullità del ricorso rappresenta una *extrema ratio*, cui ricorrere soltanto quando sia obiettivamente impossibile ricostruirne il contenuto e si determini così una effettiva menomazione del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 5879 del 17 marzo



2005 e Cass. n. 820 del 16 gennaio 2007), nella specie sia il *petitum*, che la *causa petendi*, sono stati sufficientemente determinati, poiché il ricorrente ha indicato gli elementi di fatto relativi al dedotto rapporto di lavoro ed ha fornito gli indici normativi su cui ha fondato le proprie pretese.

Nella specie, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Smeco Lazio S.r.l. è stato domandato allo scopo di fondare la domanda di assunzione alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., sulla scorta delle disposizioni normative e contrattuali invocate, essendo pertanto sufficientemente determinati sia il *petitum* che la *causa petendi*, di guisa da non sussistere dubbio sulla validità dell'atto introduttivo, a nulla rilevando l'errata indicazione dei C.C.N.L. applicato dalla convenuta Acea Ato 2 S.p.a..

Costituisce, viceversa, questione di merito apprezzare la fondatezza delle pretese azionate, alla luce delle deduzioni fattuali contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria di costituzione, risultando tardiva qualsiasi specificazione o circostanza nuova, indicata successivamente.

Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di ACEA S.p.A. ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2010, da ritenersi inapplicabile alle ipotesi di richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro non già, come previsto dal comma 4, lettera d), dell'articolo 32 richiamato, per l'ipotesi in cui “*si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto*”, alle effettive dipendenze del quale il lavoratore abbia di fatto reso la prestazione lavorativa, bensì in virtù di un preteso diritto alla assunzione, discendente da disposizioni normative o contrattuali, alle dipendenze di un soggetto terzo, nei confronti del quale non si è mai instaurato alcun contatto lavorativo.

Sicché, vertendosi in materia di decadenza, l'interprete deve attenersi al rigoroso principio della “*stretta interpretazione*”, non potendo estendere le speciali norme che la prevedono con interpretazioni analogiche o estensive.

Ne consegue l'irrilevanza della questione relativa alla validità o meno dell'impugnativa stragiudiziale a firma dell'avvocato Giuseppe Mazzotta, in assenza di sottoscrizione da parte del lavoratore o di allegazione di speciale procura.

Tanto premesso, nel merito deve rilevarsi che l'odierno ricorrente ha domandato l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con Smeco Lazio S.r.l. dal 1 febbraio 2008 al 12 giugno 2015 al solo scopo di vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla assunzione, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., non avendo, infatti, domandato, neanche in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle



dipendenze della Smeco Lazio S.r.l., né la condanna di quest'ultima al pagamento, in suo favore, di eventuali differenze retributive tra quanto percepito in esecuzione dei contratti di collaborazione a progetto e quanto sarebbe spettato ad un lavoratore subordinato.

Sicché, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di Legittimità.

Invero, "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).

In ottemperanza a tali principi, condivisi dal decidente, occorre, in primo luogo, esaminare la fondatezza della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., sulla scorta della normativa richiamata in atti dalle parti costituite.

A tale scopo, occorre rilevare che l'odierno ricorrente ha inferito il proprio diritto alla assunzione alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a. richiamando, da un canto, l'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, d'altro canto, l'articolo 6 del C.C.N.L. Nettezza Urbana, prodotto in allegato al n. 1 del ricorso.

In relazione a tale normativa contrattuale deve, tuttavia, rilevarsi che ACEA S.p.A. ha escluso di averla mai applicata, dichiarando di applicare, piuttosto, il C.C.N.L. Settore Gas Acqua, il quale non prevede una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 6 del C.C.N.L. Nettezza Urbana.

Ne consegue che il diritto alla assunzione azionato da parte ricorrente non può essere fondato su una normativa contrattuale - peraltro riferita alle ipotesi di cambio appalto, diverse da quelle in esame - non applicata alla fattispecie in esame, che non può, conseguentemente, vincolare le parti.

Residua, pertanto, da esaminare la fondatezza della domanda di assunzione sulla scorta della disciplina normativa introdotta dall'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, testualmente, prevede che:



"Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile".

La norma fa salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994, c.d. Legge Galli, il quale stabiliva che *"Le regioni (...) disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni (...) provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza"*.

L'intera legge n. 36 del 1994, eccettuato l'articolo 22, comma 6 - relativo alla costituzione e funzionamento dell'Osservatorio dei Servizi Idrici - è stata tuttavia abrogata dall'articolo 175, comma 1, lettera u) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In applicazione della legge n. 36 del 1994 la Regione Lazio aveva adottato la legge regionale n. 6 del 22/1/1996, nonché, soprattutto, ai fini che interessano, la legge regionale n. 26 del 9/7/1998 con la quale (articolo 1) è stato disposto *"La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 18 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6, disciplina il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dai comuni, dai consorzi, dalle aziende speciali e dagli altri enti pubblici, già adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue e, in applicazione dell'articolo 21, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, istituisce organismi di garanzia e tutela degli interessi degli utenti"*.

In esecuzione di tali premesse, la legge regionale n. 26 del 9/7/1998 ha così previsto una speciale procedura di ricognizione e di ricollocamento del



personale già adibito al servizio idrico integrato alle dipendenze del nuovo gestore del servizio.

Tale normativa, come sopra previsto, è stata fatta salva dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "*Norme in materia ambientale*", ed espressamente emanato al precipuo scopo di promuovere i livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, provvedendo "*al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1*", (articolo 2) tra cui figurano "*la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche*" (articolo 1).

Sicché, la nuova normativa, introdotta con l'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riordinando e coordinando le disposizioni normative in materia, ha ritenuto di estendere al personale appartenente alle imprese private, anche cooperative, operanti nel settore dei servizi idrici, la previsione del passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico, all'unica condizione che tale personale fosse assunto "*alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio*".

Posto che alla data del 31 dicembre 2005 l'odierno ricorrente non aveva ancora stipulato alcun contratto di lavoro, neanche di collaborazione a progetto, con la Smeco Lazio S.r.l., occorre verificare se lo stesso soddisfi il requisito alternativo della assunzione almeno "*otto mesi prima dell'affidamento del servizio*".

Le parti controvertono sulla interpretazione di tale locuzione, che parte ricorrente – nelle note - ha inteso riferire, seppur implicitamente, al momento della presa in carico della gestione degli impianti di depurazione del Comune di Rocca di Papa, avvenuta il 3 giugno 2015, e parte resistente ha invece riferito alla Convenzione di affidamento del servizio, stipulata il 6 agosto 2002.

Tale ultima interpretazione appare assolutamente più aderente al tenore letterale del dettato normativo, che fa espresso riferimento all'"*affidamento del servizio*", avvenuto, nel caso in esame, con la stipulazione della "*Convenzione per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma*" intervenuta il 6 agosto 2002 tra il Presidente della Provincia di Roma, in rappresentanza della Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma e Acea Ato 2 S.p.a. (documento n. 1 della memoria).

Invero, i successivi atti - tra cui, per quanto qui di interesse - quello di acquisizione del servizio di depurazione del Comune di Rocca di Papa (documento n. 3 della memoria), costituiscono meri atti esecutivi della Convenzione di affidamento del servizio sopra richiamata, al verificarsi delle condizioni necessarie ed in ottemperanza alle condizioni già pattuite.



Sicché, deve ritenersi che la condizione cui l'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha subordinato la estensione al personale dipendente dalle imprese private, anche cooperative, operanti nel settore dei servizi idrici, del passaggio alle dipendenze del nuovo gestore, sia da individuarsi nella assunzione almeno otto mesi prima dell'atto di affidamento del servizio che, nel caso di specie, è intervenuto con la convenzione stipulata il 6 agosto 2002.

Ne consegue che l'odierno ricorrente, il quale ha iniziato a collaborare, con contratto di collaborazione a progetto, con la Smeco Lazio S.r.l., ben successivamente, non soddisfa la condizione prevista dalla previsione normativa invocata.

D'altro canto, la stessa Convenzione di affidamento del servizio, al suo articolo 26, prevedeva che: *"Il Gestore assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale n. 26 del 9/7/1998, il personale dipendente dai Comuni, dai Consorzi, dalle Aziende Speciali e dagli altri Enti Pubblici ed esclusivamente utilizzato nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I."*, stabilendo, altresì, che *"il Gestore, compatibilmente con le proprie esigenze economiche organizzative, assume altresì il personale dipendente a tempo indeterminato da aziende private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti locali dell'ATO, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., già affidati alla data di pubblicazione della L.R. 6/96 e in servizio a tale data; i requisiti di cui sopra saranno accertati d'intesa tra l'A.ATO e il Gestore"*.

Sicché, già prima della introduzione dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Convenzione per l'affidamento del servizio stipulata il 6 agosto 2002 aveva previsto la facoltà da parte del gestore di assumere, compatibilmente con le proprie esigenze economiche ed organizzative, il personale addetto alla gestione dei servizi degli Enti Locali dell'ATO, purché già assunto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 22/1/1996 e previa verifica dei requisiti.

Trattandosi di una mera facoltà da parte del gestore, la stessa non potrebbe radicare alcun diritto soggettivo all'assunzione da parte dell'odierno ricorrente che, in ogni caso, non rispettava il requisito di assunzione in data antecedente alla entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 22/1/1996.

In definitiva, a prescindere dall'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Smeco Lazio S.r.l. nel periodo dal 1 febbraio 2008 al 12 giugno 2015, sulla scorta della normativa sopra richiamata, deve ritenersi che, anche ove l'odierno ricorrente fosse stato da ritenersi lavoratore dipendente della Smeco Lazio S.r.l. sin dal 1 febbraio 2008, tuttavia lo stesso non vanterebbe un diritto alla assunzione alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., per carenza dei requisiti normativamente previsti.



Invero, l'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006, invocato in ricorso, ha esteso il diritto alla assunzione alle dipendenze del gestore solo ai dipendenti di imprese private, operanti nel settore, già in servizio al 31 dicembre 2005 o, comunque, almeno otto mesi prima dell'affidamento del servizio, che, nel caso in esame, è intervenuto il 6 agosto 2002.

Senza necessità di esaminare la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Smeco Lazio S.r.l., consegue, pertanto, alle superiori considerazioni il rigetto della domanda principale di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Acea Ato 2 S.p.a., con ogni conseguenza in ordine alle domande risarcitorie, anche azionate nei confronti del Comune di Rocca di Papa, non potendosi ravvisare alcun inadempimento o responsabilità dell'Ente Locale nella mancata assunzione del ricorrente, invero unicamente conseguente alla applicazione della normativa in vigore.

La complessità della normativa esaminata e la presenza di contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine a talune questioni, documentati dalle produzioni delle controparti, consentono la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Smeco Lazio S.r.l. e del Comune di Rocca di Papa, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite.

Roma, 9 gennaio 2017.

Il Giudice
Laura Cerroni

